



COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E AL COMITATO MENSA SCOLASTICA**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 23.12.2020

Sommario

PARTE I - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 - TARIFFE, ESENZIONI E DIRITTO AL PASTO GRATUITO	4
ART. 4 - SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 - RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	4
PARTE II - COMITATO MENSA SCOLASTICA	6
ART. 1 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	6
ART. 2 - FUNZIONAMENTO	6
ART. 3 - FUNZIONI	6
ART. 4 - MODALITÀ DEL CONTROLLO	7

PARTE I - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è la gestione del servizio di ristorazione scolastica presso i locali situati nella frazione di Marsure di Sotto in favore degli alunni e degli insegnanti delle scuole statali dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e di quanti sono autorizzati dal Comune di Povoletto, in conformità ai principi fondamentali, sanciti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, di eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di partecipazione, di efficacia ed efficienza.
2. L'Amministrazione Comunale orienta la propria attività verso il costante miglioramento degli standard di qualità del servizio di ristorazione scolastica.
3. Il servizio di ristorazione scolastica persegue le seguenti finalità:
 - a) contribuire alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i minori che frequentano le scuole ubicate nel territorio comunale;
 - b) valorizzare la fase del consumo del pasto a scuola come momento di crescita educativa, culturale e di socializzazione in stretta collaborazione con la scuola e con le famiglie;
 - c) contribuire alla diffusione tra i minori e le rispettive famiglie dell'educazione alimentare intesa come strumento per la prevenzione delle malattie e il mantenimento dello stato di salute della popolazione, sia mediante l'adozione di menù nutrizionalmente corretti concordati con la competente autorità sanitaria, sia mediante l'attività di realizzazione in ambito scolastico di specifici progetti;
 - d) favorire la sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita del servizio sostenendo buone pratiche e modelli produttivi virtuosi sotto il profilo dell'impatto ambientale.
4. Il servizio può essere attivato alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Comunale d'intesa con l'Istituzione Scolastica interessata.
5. Il servizio di ristorazione scolastica, come definito e disciplinato dal presente regolamento, può essere erogato anche per i centri vacanze estivi comunali destinati ai minori o per altre iniziative autorizzate dal Comune.
6. Per iniziative di particolare valore educativo o di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale promosse da istituzioni scolastiche o da terzi, il Comune potrà accordare l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica a titolo gratuito ad alunni e scolaresche, anche provenienti da altri comuni o Stati, quale forma di collaborazione del Comune alle iniziative stesse.

ART. 2 - Caratteristiche essenziali del servizio

1. Il servizio di ristorazione scolastica consiste nella preparazione e/o somministrazione di pasti a bambini, alunni, insegnanti e altre persone autorizzate dal Comune presso le strutture scolastiche ed educative indicate nell'art. 1 sulla base delle condizioni dettate dall'apposita gara d'appalto.
2. La preparazione e la distribuzione dei pasti sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e secondo i menù giornalieri e settimanali conformi alle linee guida predisposte dal Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda per i Servizi Sanitari.
3. Per la migliore gestione del servizio, l'Amministrazione Comunale si avvale della consulenza e collaborazione di esperti nei campi delle scienze e tecnologie alimentari e della dietetica applicata all'infanzia e alle comunità, tramite affidamento di apposito incarico di consulenza.
4. Le regole e le procedure di ammissione al servizio di ristorazione scolastica comunale sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ART.3 - Tariffe, esenzioni e diritto al pasto gratuito

1. Le famiglie degli utenti partecipano alle spese di funzionamento del servizio di ristorazione scolastica mediante il pagamento di una tariffa il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta Comunale. Eventuali tariffe agevolate potranno essere determinate sulla base del numero di fratelli contemporaneamente fruitori del servizio e della valutazione effettuata per singoli casi dall'assistente sociale.
2. Gli utenti in situazione di accertato bisogno, individuati dal Servizio comunale cui è demandata la gestione dei servizi sociali possono essere esentati dal pagamento della tariffa.
3. Qualora il pagamento della tariffa non sia effettuato nei termini ovvero qualora l'utente abbia consumato il pasto pur essendo privo di titolo idoneo a consentirgli la fruizione dello stesso, l'Ufficio competente avvierà le procedure di sollecito. Le procedure di sollecito consistono in un avviso di pagamento che potrà essere recapitato all'interessato anche attraverso il servizio scolastico, inviato al debitore a mezzo posta o notificato nelle forme previste dalla vigente normativa, nel quale sia indicato il termine perentorio entro cui effettuare il pagamento. Scaduto infruttuosamente tale termine, saranno avviate, a cura dei competenti uffici, le procedure per il recupero coattivo del credito.
4. La mancata regolarizzazione delle posizioni debitorie di cui al comma 3 determina automaticamente la reiezione delle domande presentate dagli interessati ai fini dell'iscrizione al servizio di ristorazione nel successivo anno scolastico, salvo che siano stati adottati provvedimenti di sospensione della procedura di recupero del credito nei casi previsti dal presente regolamento, ovvero salvo che sia intervenuta in corso d'istruttoria la completa regolarizzazione del debito pregresso.
5. Il pagamento della tariffa verrà corrisposto attraverso le modalità stabilite dalla Giunta comunale.
6. Presso i refettori la ditta appaltatrice provvederà al controllo nominativo dei pasti conferiti segnalando al Comune eventuali utenti morosi per l'attivazione delle procedure di sollecito.

ART. 4 - Soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio

1. I soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale coinvolti nel processo di erogazione del servizio di ristorazione scolastica sono:
 - a) l'utenza, rappresentata dalla Comitato Mensa;
 - b) l'Azienda per i Servizi Sanitari;
 - c) l'Istituto Comprensivo;
 - d) le Società private cui sia affidata la fornitura di derrate alimentari e/o la gestione del servizio in tutto o in parte.
2. Oltre a questi soggetti possono esercitare un ruolo attivo nel processo di erogazione del servizio, in un contesto di condivisione di obiettivi e strategie, anche tutti quegli Enti, Organismi, Associazioni di Categoria o dei consumatori, interessati alle tematiche della ristorazione collettiva e scolastica e dell'educazione alimentare.

ART. 5 - Ruolo dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale è responsabile del servizio di ristorazione scolastica.
2. Spettano all'Amministrazione Comunale:
 - a) la definizione degli obiettivi e la relativa programmazione del servizio nonché le conseguenti decisioni in materia di istituzione, estensione, dismissione e ristrutturazione di servizi;
 - b) l'organizzazione e la gestione delle risorse impiegate nella produzione del servizio;

- c) le decisioni di politica tariffaria;
- d) la gestione dei rapporti con i soggetti di cui al precedente art. 4;
- e) le attività di verifica del buon andamento del servizio di ristorazione scolastica inteso come insieme di risultati positivi ottenuti in relazione:
 - i. al livello di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
 - ii. all'igienicità e qualità del pasto erogato agli utenti;
 - iii. all'indice di qualità percepita dall'utenza con riferimento al servizio nel suo complesso;
 - iv. all'efficacia delle azioni volte alla promozione dell'educazione alimentare.
- f) l'applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e del lavoro.

PARTE II - COMITATO MENSA SCOLASTICA

ART. 1- Costituzione e composizione

1. Per l'ottimale gestione del servizio di ristorazione scolastica, il Comune si avvale della collaborazione di un Comitato Mensa, composto da:

Membri di diritto:

- a) un rappresentante del Comune (Sindaco, Assessore o persona da lui delegata);
- b) un tecnologo alimentare qualora tale incarico sia stato affidato dal Comune;
- c) un responsabile dell'appalto di fornitura.

Membri nominati:

- d) Nr. 6 rappresentanti dei genitori (2 per ciascun ordine di scuola ed altrettanti supplenti);
- e) Nr. 3 rappresentanti del personale docente (1 per ciascun ordine di scuola);

Membri facoltativi:

- f) un rappresentante dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio;
- g) personale di cucina e di distribuzione dei pasti.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, i genitori eleggono i loro rappresentanti e il Dirigente Scolastico nomina i docenti referenti.
3. L'Amministrazione Comunale provvede, con atto giuntale, a ratificare e a pubblicizzare i nomi dei componenti il Comitato Mensa.
4. L'elenco dei componenti del Comitato viene esposto nei locali della mensa e una copia viene inviata ai diretti interessati.
5. La prima riunione del Comitato è convocata entro il 15 novembre dal Sindaco o suo delegato.

ART. 2 - Funzionamento

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore o da un loro delegato, il Comitato procede alla nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante.
2. Le convocazioni, almeno due nel corso dell'anno scolastico, sono fissate dal Presidente del Comitato e ne viene data comunicazione ai componenti con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della seduta.
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite della metà più uno dei propri componenti.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Comitato, entro 5 giorni, quando lo richiedano almeno tre suoi componenti e deve inserire all'o.d.g. gli argomenti richiesti.
5. I componenti il Comitato hanno accesso ad ogni atto inerente la gestione della mensa.
6. Decade dall'incarico la persona eletta che, per due mesi consecutivi e ingiustificatamente, non abbia svolto le funzioni previste dall'art. 3 e viene surrogata dal primo dei supplenti.
7. Le funzioni dei componenti sono gratuite.
8. Il Comitato resta in carica fino alla costituzione ufficiale del nuovo Comitato nell'anno scolastico successivo.

ART. 3 - Funzioni

1. Al Comitato Mensa sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) verificare il rispetto dei menù e delle grammature predisposti;
 - b) accertare la qualità delle derrate alimentari fornite;
 - c) rilevare il rispetto dei tempi di consegna e somministrazione del cibo;
 - d) controllare la corrispondenza del numero dei pasti con le presenze;

- e) assaggiare e valutare le pietanze in somministrazione (temperatura, qualità organolettica...);
 - f) esercitare un ruolo consultivo in relazione alle variazioni del menù scolastico;
 - g) promuovere iniziative di educazione alimentare;
 - h) accertare la pulizia di locali e attrezzature;
 - i) proporre all'Amministrazione Comunale miglioramenti al servizio in genere.
2. I membri del Comitato possono effettuare controlli, senza preavviso, fino ad un massimo di tre al mese.
 3. L'Amministrazione Comunale può, in ogni momento, consultare il Comitato. I relativi pareri non sono vincolanti.

ART. 4 - Modalità del controllo

1. L'Amministrazione Comunale, accordatasi con l'Istituzione Scolastica e con l'Azienda per i Servizi Sanitari, stabilisce i criteri di comportamento e le modalità per la verifica del servizio mensa.
2. I sopralluoghi si limitano all'osservazione delle procedure e dell'andamento del servizio, quali si manifestano durante la distribuzione e all'assaggio dei pasti.
3. I componenti del Comitato possono accedere esclusivamente ai locali di distribuzione e di consumo dei pasti, non possono accedere ai servizi igienici e ai locali eventualmente riservati al personale di cucina o di distribuzione.
4. I membri del Comitato non devono in alcun modo interferire con l'attività del personale addetto alla mensa scolastica. Pertanto, durante i sopralluoghi, non è permesso alcun tipo di osservazione o contraddittorio con il suddetto personale.
5. Non è consentito ai membri del Comitato toccare alimenti crudi, cotti, pronti per il consumo, stoviglie e posateria al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3.
6. Per ogni sopralluogo è utilizzata un'apposita scheda approvata dal Comitato che deve essere debitamente compilata e successivamente trasmessa al Comune e al Presidente del Comitato.
7. I componenti del Comitato che non si attengono a queste prescrizioni sono richiamati ai loro doveri per iscritto dal responsabile del Servizio comunale. Se l'infrazione si ripete il componente, a seguito di contraddittorio, è espulso dal Comitato con comunicazione scritta dal responsabile del Servizio comunale, che ne mette formalmente a conoscenza il Comitato e l'Istituto Comprensivo.